

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 911

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, DELOGU, FEDERICI, MANUNZA
e TUNIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2001

—————

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo d'integrazione europea ha raggiunto, negli ultimi anni, traguardi straordinari. Il Trattato di Maastricht e l'Unione economica e monetaria hanno costituito passaggi fondamentali per la costruzione dell'unione politica e sociale.

In tale processo, ha assunto maggiore importanza il ruolo delle istituzioni comunitarie e, in particolare, del Parlamento europeo quale organo rappresentativo dell'Unione.

Nell'ambito dei trattati istitutivi dell'Unione europea e delle Comunità europee e degli altri atti internazionali ad esse relativi, un gruppo particolare di norme è infatti dedicato alla previsione e alla regolamentazione delle strutture istituzionali - ritenute necessarie per promuovere lo sviluppo e garantire l'attuazione della cooperazione tra gli Stati membri.

Nel processo di profondo rafforzamento della istituzione «Parlamento europeo», si determina l'esigenza di rappresentare, in modo sempre più puntuale e significativo, le realtà locali di ciascuno Stato membro.

In realtà, la particolare esperienza delle regioni autonome richiede una valutazione specifica, considerando la necessità di una rappresentanza fortemente radicata e diretta in seno al Parlamento europeo.

In Italia, la procedura elettorale è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, suc-

cessivamente modificata dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, dalla legge 18 gennaio 1989, n. 9 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, che s'ispira ad un sistema proporzionale puro su base nazionale, pur prevedendo 5 circoscrizioni (Italia nord-occidentale, 23 seggi; Italia nord-orientale, 16 seggi; Italia centrale, 17 seggi, Italia meridionale, 21 seggi; Italia insulare, 10 seggi), al solo fine di determinare gli eletti di ciascuna lista in base alle preferenze ricevute.

Il vigente sistema elettorale, tuttavia, delineando circoscrizioni estremamente estese, non garantisce la partecipazione delle realtà locali e, al contrario, non esclude l'emarginazione di alcune di esse a vantaggio delle aree più densamente popolate; esempio tipico è la circoscrizione delle isole che, a causa del sistema elettorale vigente non garantisce normalmente la elezione di rappresentanti della Sardegna, compromettendo inoltre l'immediatezza del rapporto che, in un ordinamento democratico, deve intercorrere tra i parlamentari europei e i cittadini.

Con il presente disegno di legge, s'intende modificare la citata legge, n. 18 del 1979, prevedendo la istituzione di due distinte circoscrizioni elettorali coincidenti con le regioni Sicilia e Sardegna e la conseguente modificazione della tabella A allegata alla medesima legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente ciascuna una circoscrizione elettorale»;

b) la tabella A è sostituita dall'allegato di cui alla presente legge. I seggi assegnati alla circoscrizione «Italia Insulare» sono così suddivisi: 8 alla circoscrizione Sicilia e 2 alla circoscrizione Sardegna.

ALLEGATO

(articolo 1, comma 1, lettera b))

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	CAPOLUOGO DELLE CIRCOSCRIZIONI
I. Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna)	Venezia
III Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) . . .	Roma
IV Italia Meridionale (Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V Italia Insulare (Sicilia)	Palermo
(Sardegna)	Cagliari